

Legge federale sulle misure economiche esterne

del 25 giugno 1982 (Stato 10 ottobre 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;

visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981²,

decreta:

Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero

Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,

- a. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- b. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all'occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.

Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi

Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d'urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Art. 3 Esecuzione d'accordi

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni

¹ Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l'esecuzione di misure giusta l'articolo 1 e l'applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell'economia.

RU 1982 1923

¹ [CS 1 3]. Vedi ora gli art. 101 e 133 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² FF 1982 I 57

² Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.

³ Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l'obbligo del segreto dei funzionari federali.

Art. 5 Emolumenti

Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d'esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

Art. 6 Protezione giuridica

¹ Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d'opposizione.

² ...³

³ ...⁴

Art. 7 Disposizioni penali⁵

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Se l'infrazione è intenzionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, la detenzione fino a un anno.

² Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

³ L'azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.⁷

⁴ Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 1925⁸ sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l'infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

³ Abrogato dal n. 141 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁴ Introdotto dal n. 64 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413). Abrogato dal n. 141 dell'all. alla L del 17 giu. 2005

sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁵ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459).

⁶ RS **313.0**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

⁸ RS **631.0**

⁵ Le infrazioni alle prescrizioni concernenti le attestazioni d'origine sono perseguite e giudicate conformemente all'ordinanza del 9 dicembre 1929⁹ sui certificati d'origine.

⁶ È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero¹⁰.

Art. 8 Procedura penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l'articolo 7 capoversi 4 a 6.

Art. 9 Audizione di commissioni consultive

¹ Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica¹¹ da esso istituita.

² I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 10 Rapporti e approvazione

¹ Almeno una volta all'anno, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.

² Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l'articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l'articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l'Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all'approvazione degli accordi.

³ In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

⁴ I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:

- a. l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹² sulla tariffa delle dogane;
- b. l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974¹³ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

⁹ [CS 10 517; RU 1974 1985, 1980 266, RU 1984 913 art. 27 n. 1]. Ora: conformemente all'O del 4 lug. 1984 sull'attestazione dell'origine (RS 946.31).

¹⁰ RS 311.0

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

¹² RS 632.10

¹³ RS 632.111.72

- c. l'articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 1981¹⁴ sulle preferenze tariffali.¹⁵

Art. 11 Disposizioni finali

¹ Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 1972¹⁶ sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

¹⁴ RS **632.91**

¹⁵ Introdotta dal n. I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

¹⁶ [RU **1972** 2251]